



Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.02/001.02

Posizione N. 6204632

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

li, MIRA, 03/05/2021

Egredi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "**Contratto di Prestito**") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 11.59 della Data di Quotazione immediatamente successiva.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

COMUNE DI MIRA (di seguito l'“**Ente**”) rappresentato dal¹:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 (altro soggetto abilitato per legge)

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264,00 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “**CDP**”)

PREMESSO CHE

¹ Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere inviata alla CDP attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Prestito, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo.

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.02/001.02

- a) l'Ente con provvedimento n. 358, assunto in data 15/04/2021 esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito di € 264.473,60 (euro duecentosessantaquattromilaquattrocentosettantatre/60) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per Lavori di ampliamento della mensa della Scuola Primaria \"E. De Amicis\" di Marano approvato con atto n. 44 del 09/03/2021 (l'\"**Investimento**\"), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del Testo Unico;
- b) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3 commi 18 e 19 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
- c) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
- d) l'Ente ha previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito, nonché la copertura dei connessi oneri, ai sensi del combinato disposto degli articoli 151, 170 e 175 del Testo Unico;
- e) l'Ente dichiara che non si è verificato l'evento individuato dall'articolo 193, comma 4, del Testo Unico;
- f) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con la Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- g) l'Ente, unitamente alla presente proposta invia alla CDP la Delegazione di Pagamento a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica;
- h) l'Ente, qualora abbia richiesto il prestito oggetto del presente contratto, mediante la piattaforma informatica Domanda online (di seguito, DOL), disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet, ha attestato che:
- i dati inseriti nei moduli compilati online su DOL, sono veritieri, corretti e completi;
 - i documenti informatici trasmessi alla CDP tramite DOL, inclusi quelli eventualmente inviati a seguito di richieste da parte della CDP durante la fase istruttoria, costituiti da copie per immagine dei documenti originali in possesso dell'Ente e ivi disponibili, sono conformi all'originale;
- i) l'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP agli Enti locali, rese note dalla CDP mediante pubblicazione nel Sito Internet ed allegate alla presente alla Data di Accettazione;
- j) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1
Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.02/001.02

Articolo 2
Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € 264.473,60 (euro duecentosessantaquattromilaquattrocentosettantatre/60) (la "**Somma Prestata**").
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento.
3. L'Ente prende atto ed accetta che la CDP potrà effettuare qualsiasi accertamento che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà opportuno al fine di verificare che l'Ente destini in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento.
4. L'Ente si impegna ad esibire e/o produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi documentazione che la CDP, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utile agli accertamenti di cui al comma precedente e a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori concernenti l'Investimento, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito.
5. Il Prestito ha durata fino al 30/06/2032 (la "Data di Scadenza").
6. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al
 - 1 luglio immediatamente successivo la Data di Accettazione
 - 1 gennaio del primo anno solare immediatamente successivo a quello della Data di Accettazione
 - X 1 luglio del primo anno solare immediatamente successivo a quello della Data di Accettazione
 - 1 gennaio del secondo anno solare immediatamente successivo a quello della Data di Accettazione(la "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3
Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura del 0,77% nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
2. L'ammortamento del Prestito è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il "**Periodo di Interessi**"). Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento alla Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
4. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), sulle somme rimaste da erogare, viene riconosciuta all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma, corrisposta con cadenza semestrale,

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.02/001.02

calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso pari al Parametro Euribor (il "**Parametro Euribor**") secondo il criterio giorni effettivi/360.

5. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo e dei successivi Articoli 4 e 5, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 4
Interessi di Pre-ammortamento

1. Sulla somma erogata anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, sono dovuti gli interessi, calcolati secondo il criterio giorni 360/360, in misura pari al Tasso di Interesse dalla data di erogazione (esclusa) al giorno (incluso) immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento (gli "**Interessi di Pre-ammortamento**").
2. Il Pre-ammortamento del Prestito è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il "**Periodo di Interessi di Pre-ammortamento**"). Per ciascuna erogazione, ogni Periodo di Interessi di Pre-ammortamento coincide con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi di Pre-ammortamento che decorre dalla data di erogazione (esclusa) e scade l'ultimo giorno (incluso) del semestre in cui avviene l'erogazione.
3. Gli Interessi di Pre-ammortamento sono corrisposti alla Data di Pagamento Interessi di Pre-ammortamento.
4. La CDP comunica l'esatto importo della somma da pagare almeno 10 (dieci) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Pre-ammortamento. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare, non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Prestito.

Articolo 5
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 6
Pagamenti

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.02/001.02

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni, incluso mediante bonifico bancario.

Articolo 7
Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o PEC:

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +390642214026
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Area Enti Pubblici

Ente:
COMUNE DI MIRA
PIAZZA IX MARTIRI 3
30034 MIRA
Fax:
PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it
Att.: GUIDO PIRAS

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.02/001.02

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Prestito.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 8
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

GUIDO PIRAS Dirigente

[FIRMA ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute

a) nel Contratto di Prestito:

- Articolo 6 (Pagamenti)
- Articolo 8 (Foro competente)

b) nelle Condizioni Generali:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.02/001.02

GUIDO PIRAS Dirigente

[FIRMA ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale codice 01/01.02

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP mediante pubblicazione nel Sito Internet e scaricabili dal medesimo, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso fisso, da parte della CDP, agli Enti locali, come definiti all'articolo 2, comma 1 del Testo Unico.
2. Nelle Condizioni Generali e nel Contratto di Prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264,00 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Circolare**” indica la Circolare CDP n. 1280 (come eventualmente successivamente modificata e integrata) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP reso da questa disponibile nel Sito Internet;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto, rese note mediante pubblicazione nel Sito Internet e scaricabili dal medesimo;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente. Esso è composto dalle Condizioni Generali e dal Contratto di Prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell'intervenuta conoscenza dell'accettazione da parte dell'Ente, ossia, a titolo esemplificativo, i) nel caso di trasmissione della proposta mediante PEC, la data della ricevuta di avvenuta consegna, ovvero, ii) nel caso di trasmissione via telefax, il rapporto di trasmissione con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Pagamento Interessi di Pre-Ammortamento**” indica il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno solare di pre-ammortamento, per l'ultimo anno di pre-ammortamento indica il 31 gennaio del primo anno di ammortamento;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Quotazione**” indica la data in cui viene fissato il Tasso di Interesse, che sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma e un Giorno TARGET, immediatamente precedente la Data di Proposta;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Debito Residuo**” indica, ad ogni Data di Pagamento, un importo pari alla differenza tra la Somma Prestata e la somma delle quote capitale rimborsate;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello definito dalla CDP reso disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello definito dalla CDP reso disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;

“**DOL**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello definito dalla CDP reso disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale codice 01/01.02

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;

“**Modello D.Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei 5 Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l’inizio del semestre di riferimento;

“**Periodo di Interessi**” ha il significato di cui all’Articolo 3, comma 2 del Contratto di Prestito;

“**Periodo di Interessi di Pre-ammortamento**” indica con riferimento al calcolo degli interessi di pre-ammortamento un periodo di 6 (sei) mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all’Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**” indica nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento a rate costanti e quote capitale crescenti (c.d. francese) definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;

“**Prestito**” indica l’operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Sito Internet**” indica il Sito Internet della CDP, www.cdp.it;

“**Somma da Rimborsare**” indica la quota del Debito Residuo, fino a concorrenza del medesimo, della quale l’Ente richiede il rimborso anticipato volontario totale o parziale, ai sensi dell’Articolo 6;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell’Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’articolo 208 del Testo Unico;

“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 Decorrenza del Prestito

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell’Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3 Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base della Domanda di Erogazione, compilata in ogni sua parte e completa della Dichiarazione del responsabile del procedimento, nonché dell’atto/ determinazione dirigenziale di liquidazione della Spesa, esecutiva a tutti gli effetti di legge.
2. La Domanda di Erogazione firmata digitalmente dal responsabile del procedimento, completa dell’atto/ determinazione dirigenziale di liquidazione e del documento di riconoscimento, dovrà essere compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet.
3. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
4. L’obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento in originale i) compilata in ogni sua parte, ii) conforme al modello definito dalla CDP, iii) notificata al Tesoriere e munita della relata di

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale codice 01/01.02

notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna rata del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento;

- b) alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, compilato in ogni sua parte, e conforme al modello reso disponibile dalla CDP nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;
 - c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, completa dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, compilata in ogni sua parte, redatta secondo il modello definito dalla CDP;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 9 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito.
5. Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, qualora l'Investimento sia stato realizzato e la Somma Prestata non sia stata interamente erogata, l'Ente ha diritto di richiedere alla CDP l'erogazione del residuo capitale da somministrare, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo della Somma Prestata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Articolo 4 Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello definito dalla CDP, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5 Rimborso del Prestito e pagamento degli interessi

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. L'Ente prende atto e riconosce che in caso di mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito a titolo di capitale o interessi o ad altro titolo, la CDP può disporre la sospensione delle erogazioni ai sensi dell'Articolo 3, comma 4, lettera e) che precede.

Articolo 6 Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso anticipato totale ovvero parziale del Prestito, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Il rimborso anticipato parziale è

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale codice 01/01.02

consentito esclusivamente nel caso in cui il Prestito sia interamente erogato. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all'Ente. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento è rideterminato sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza.

2. In caso di rimborso anticipato, l'Ente deve corrispondere alla CDP:
 - a) in caso di rimborso anticipato totale, la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, fermo restando che qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza è corrisposta dalla CDP all'Ente;
 - b) in caso di rimborso anticipato parziale, la Somma da Rimborsare;in entrambi i casi, l'Ente deve corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ed eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra **(a)** la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicati nel Sito internet e in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari a tasso fisso della CDP e **(b)** la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non siano disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si fa riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
4. L'Ente può chiedere la riduzione della Somma Prestata, qualora la stessa non sia stata completamente erogata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'Investimento effettuato, qualora la Spesa, definitivamente accertata, risulti inferiore alla Somma Prestata; o
 - b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori; o
 - c) qualora l'Investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Prestito; o
 - d) qualora risulti impossibile destinare il Prestito alla realizzazione dell'Investimento, a condizione che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all'Ente; la valutazione in merito alla sussistenza delle predette condizioni è rimessa all'insindacabile giudizio di CDP, cui l'Ente dovrà fornire tutta la documentazione che CDP riterrà necessaria o utile per gli accertamenti del caso.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla richiesta.
6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere compilata e trasmessa alla CDP, esclusivamente tramite il canale Web nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet, entro e non oltre il 31 maggio o il 30 novembre di ciascun anno, corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 7 Compensazione

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale codice 01/01.02

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 Diverso utilizzo della Somma Prestata

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili e rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento, nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora la Somma Prestata non sia stata completamente erogata; o
 - b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori; o
 - c) qualora l'investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Prestito; o
 - d) mancata realizzazione dell'Investimento.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Articolo 9 Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento i) incompleta, ii) non conforme al modello definito dalla CDP iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale codice 01/01.02

- f) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 4 delle Condizioni Generali, all'Articolo 2, comma 4 ed all'Articolo 6, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
 3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo.
 4. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D.Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 14 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 14 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente Articolo.
 5. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti, che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 10

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11

Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 12

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i., legge di contabilità e finanza pubblica, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Accettazione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del Contratto di Prestito, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi.

**Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice 01/01.02**

**Articolo 14
Dichiarazioni ed impegni dell'Ente**

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili nel Sito Internet.
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D.Lgs. 231/01:
 - a. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b. le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e
 - c. i collaboratori esterni della CDP.

**Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice 01/01.02**

**ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO**

Ente mutuatario: COMUNE DI MIRA

Prestito di 264.473,60

per

Costruzione

Scuola Elementare

Lavori di ampliamento della mensa della Scuola Primaria
"E. De Amicis" di Marano

Norma di riferimento: MUTUO A TASSO FISSO

Importo Nominale: 264.473,60

Da ammortizzare 264.473,60

a carico di: COMUNE DI MIRA

Ammortamento in anni 10			
dal	al	Tipo rata	Saggio %
01/07/2022	30/06/2032	SEMESTRALE POSTICIPATA	0,77

Rate residue	Data Scadenza	Resto Capitale	Quota Capitale	Quota Interesse	Importo Rata	Saggio Fraz.
20	31/12/2022	264.473,60	12.746,53	1.018,22	13.764,75	
19	30/06/2023	251.727,07	12.795,60	969,15	13.764,75	
18	31/12/2023	238.931,47	12.844,87	919,88	13.764,75	
17	30/06/2024	226.086,60	12.894,32	870,43	13.764,75	
16	31/12/2024	213.192,28	12.943,96	820,79	13.764,75	
15	30/06/2025	200.248,32	12.993,80	770,95	13.764,75	
14	31/12/2025	187.254,52	13.043,82	720,93	13.764,75	
13	30/06/2026	174.210,70	13.094,04	670,71	13.764,75	
12	31/12/2026	161.116,66	13.144,45	620,30	13.764,75	
11	30/06/2027	147.972,21	13.195,06	569,69	13.764,75	
10	31/12/2027	134.777,15	13.245,86	518,89	13.764,75	
9	30/06/2028	121.531,29	13.296,86	467,89	13.764,75	
8	31/12/2028	108.234,43	13.348,05	416,70	13.764,75	
7	30/06/2029	94.886,38	13.399,44	365,31	13.764,75	
6	31/12/2029	81.486,94	13.451,03	313,72	13.764,75	
5	30/06/2030	68.035,91	13.502,81	261,94	13.764,75	
4	31/12/2030	54.533,10	13.554,80	209,95	13.764,75	
3	30/06/2031	40.978,30	13.606,99	157,76	13.764,75	
2	31/12/2031	27.371,31	13.659,37	105,38	13.764,75	

**Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice 01/01.02**

**ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO**

Ente mutuatario: COMUNE DI MIRA

Prestito di 264.473,60

per

Costruzione

Scuola Elementare

Lavori di ampliamento della mensa della Scuola Primaria
"E. De Amicis" di Marano

Norma di riferimento: MUTUO A TASSO FISSO

Importo Nominale: 264.473,60

Da ammortizzare 264.473,60

a carico di: COMUNE DI MIRA

Ammortamento in anni 10			
dal	al	Tipo rata	Saggio %
01/07/2022	30/06/2032	SEMESTRALE POSTICIPATA	0,77

Rate residue	Data Scadenza	Resto Capitale	Quota Capitale	Quota Interesse	Importo Rata	Saggio Fraz.
1	30/06/2032	13.711,94	13.711,94	52,81	13.764,75	
		TOTALE	264.473,60			